



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
- VISTO l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- VISTO in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;
- VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l'articolo 4, comma 177-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 160;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 3, comma 9;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'articolo 20-bis, comma 2;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;
- VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" e, in particolare, l'articolo 6, concernente "Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", che modifica l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e, in particolare, l'articolo 7-ter;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto della rata di mutuo, pari ad € 170.000.000,00 annui, tra le Regioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020, con riferimento ai piani presentati da alcune Regioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 119, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'invio e per l'approvazione dei piani annuali 2019 da parte delle singole Regioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione triennale 2018-2020 con riferimento all'annualità 2019;
- VISTA l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
- DATO ATTO che con il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'università e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto-legge, le attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;
- DATO ATTO che con nota del 22 aprile 2020, prot. n. 5460, è stata comunicata alle Regioni la disponibilità, nel bilancio del Ministero dell'istruzione, di un importo complessivo pari ad € 320.000.000,00 da destinare al finanziamento di un piano di interventi rientranti nella programmazione 2018-2020, e che i piani regionali dovevano essere inviati entro il 29 maggio 2020;
- CONSIDERATO che in tale nota è stato, altresì, comunicato l'importo massimo spettante a ciascuna Regione, determinato sulla base dei medesimi criteri stabiliti nella Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 e relativi alla medesima programmazione nazionale triennale, così come di seguito indicato:



Al Ministro dell'Istruzione

| Regione | Riparto risorse |
|-------------------|------------------|
| ABRUZZO | € 11.032.723,63 |
| BASILICATA | € 6.104.688,36 |
| CALABRIA | € 17.318.854,84 |
| CAMPANIA | € 32.190.459,87 |
| EMILIA-ROMAGNA | € 20.387.478,91 |
| FRIULI-VENEZIA G. | € 7.928.822,04 |
| LAZIO | € 26.385.648,73 |
| LIGURIA | € 7.126.559,83 |
| LOMBARDIA | € 41.989.804,22 |
| MARCHE | € 10.008.774,78 |
| MOLISE | € 3.391.512,46 |
| PIEMONTE | € 21.513.653,32 |
| PUGLIA | € 21.174.884,04 |
| SARDEGNA | € 11.003.081,24 |
| SICILIA | € 29.459.756,29 |
| TOSCANA | € 19.515.775,86 |
| UMBRIA | € 7.106.115,90 |
| VALLE D'AOSTA | € 1.715.804,16 |
| VENETO | € 24.645.601,52 |
| TOTALE | € 320.000.000,00 |

DATO ATTO che entro il termine previsto sono pervenuti i piani regionali di interventi da parte delle singole Regioni;

CONSIDERATO che per alcune Regioni si è reso necessario richiedere chiarimenti in merito ai criteri di individuazione degli interventi inseriti all'interno dei piani regionali proposti;

DATO ATTO che, a seguito di istruttoria, da parte del Ministero dell'istruzione sono stati considerati immediatamente ammissibili tutti i piani pervenuti ad eccezione della Regione Calabria, per la quale si rende necessaria un'ulteriore istruttoria e che, pertanto, al fine di garantire l'avvio delle procedure e dei finanziamenti per gli interventi delle altre Regioni per le quali non ci sono criticità, anche alla luce di quanto previsto in sede di intesa in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, occorre rinviare l'ammissione al finanziamento degli interventi della predetta Regione Calabria, che richiedono un supplemento di istruttoria, a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione;

DATO ATTO che lo stanziamento complessivo pari a € 320.000.000,00 trova copertura sul capitolo 8105, piano gestionale 13, per € 15.000.000,00 sull'annualità 2020, € 15.000.000,00 sull'annualità 2021, € 80.000.000,00 sull'annualità 2022, € 80.000.000,00 sull'annualità 2023 e per € 90.000.000,00 sull'annualità 2024 e sul capitolo 8105, piano gestionale 8, per € 40.000.000,00 sull'annualità 2021;

RITENUTO quindi, possibile finanziare gli interventi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, così come individuati dalle Regioni



Al Ministro dell'Istruzione

nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020;

RITENUTO di rinviare, alla luce di quanto previsto in sede di intesa sancita nella Conferenza unificata del 6 settembre 2018, a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione l'ammissione a finanziamento degli interventi della Regione Calabria che richiedono un supplemento di istruttoria;

DECRETA

Articolo 1 *(Riparto delle risorse)*

1. L'importo complessivo di euro 320.000.000,00, disponibile nel bilancio del Ministero dell'istruzione per interventi di edilizia scolastica, è suddiviso tra le Regioni per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, così come definiti nell'Intesa del 6 settembre 2018 sancita in Conferenza unificata, e come di seguito riportato:

| Regione | Riparto risorse |
|-------------------|------------------|
| ABRUZZO | € 11.032.723,63 |
| BASILICATA | € 6.104.688,36 |
| CALABRIA | € 17.318.854,84 |
| CAMPANIA | € 32.190.459,87 |
| EMILIA-ROMAGNA | € 20.387.478,91 |
| FRIULI-VENEZIA G. | € 7.928.822,04 |
| LAZIO | € 26.385.648,73 |
| LIGURIA | € 7.126.559,83 |
| LOMBARDIA | € 41.989.804,22 |
| MARCHE | € 10.008.774,78 |
| MOLISE | € 3.391.512,46 |
| PIEMONTE | € 21.513.653,32 |
| PUGLIA | € 21.174.884,04 |
| SARDEGNA | € 11.003.081,24 |
| SICILIA | € 29.459.756,29 |
| TOSCANA | € 19.515.775,86 |
| UMBRIA | € 7.106.115,90 |
| VALLE D'AOSTA | € 1.715.804,16 |
| VENETO | € 24.645.601,52 |
| TOTALE | € 320.000.000,00 |



Al Ministro dell'Istruzione

2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, è pari a € 297.459.399,23.
3. La somma residua pari a € 22.540.600,77 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 320.000.000,00 è assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi e di quelli relativi della Regione Calabria non autorizzata con il presente decreto, secondo quanto previsto in sede di Conferenza unificata del 6 settembre 2018, una volta superate le criticità rappresentate dal Ministero in sede di istruttoria.
4. Le economie accertate a seguito di monitoraggio, derivanti da revoche o risultanti dal quadro economico post gara o a seguito della conclusione dei lavori, restano nella disponibilità delle Regioni di riferimento per essere assegnate con successivo decreto del Ministro dell'istruzione a ulteriori interventi presenti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.
5. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105, piano gestionale 13, per le annualità dal 2021 al 2024 per gli importi indicati in premessa e per € 40.000.000,00 sul piano gestionale 8 del medesimo capitolo per l'annualità 2021.
6. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2

(Individuazione interventi e termini di aggiudicazione)

1. Gli enti locali di cui all'allegato elenco A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
2. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:
 - a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
 - b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.
3. I termini di cui al comma 2 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
4. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del Direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.

Articolo 3

(Modalità di rendicontazione e monitoraggio)

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:
 - a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;



Al Ministro dell'Istruzione

- b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
 3. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
 5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP), istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 4 *(Revoche e controlli)*

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attività di monitoraggio.
2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
On.le Dott.ssa Lucia Azzolina